



REGIONE MOLISE

Direzione Area Prima

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale



ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.59 DEL D.LGS.163/2006 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEGLI
ENTI LOCALI DELLA REGIONE MOLISE IVI COMPRESA LA GESTIONE
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE



L'anno duemilaquindici (2015), il giorno nove (9) del mese di
dicembre, in Campobasso, nella sede della Regione Molise sita
in Campobasso, Via Genova n. 11

TRA

- la Dr.ssa , Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce (LE) il 2
agosto 1959, in qualità di Direttore Generale Reggente della
Giunta Regionale domiciliato per la carica presso la sede
dell'Ente, il quale interviene al presente atto in nome e per
conto della REGIONE MOLISE, in seguito denominata anche
"Regione", con sede in Campobasso, via Genova n. 11, Codice
Fiscale 00169440708, per la sua espressa qualifica in
esecuzione della L. R. 10/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni e della delibera di Giunta Regionale n. 505 del
06/10/2014;



ED

- il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le società
"I.C.A.- IMPOSTE COMUNALI AFFINI-SRL" Capogruppo/Mandataria

con sede legale in ROMA Lungotevere Flaminio n°76 CAP 00100,
e sede amministrativa in La Spezia Viale Italia n° 136 CAP
19124, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di
ROMA , al REA 394141, Codice Fiscale 02478610583 e Partita Iva
01062951007 e la Società "CRESET - CREDITI, SERVIZI TECNOLOGIE
S.p.A." con sede legale in Milano, via Feltre n. 75, Codice
Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano 00868170143 - R.E.A. n.2046503 giusto atto
per scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Monica
Pollizzano, Notaio in Roma in data 3 giugno 2015 , Rep. n.
4626 Raccolta n. 3368, registrato presso l'Ufficio Entrate
Roma 4 il 04.06.2015 al n. 12985 Serie 1T, allegato al
presente contratto sotto lettera "A", d'ora in poi denominato
"Fornitore" in persona del Sig., Giorgio Mirolì , nato a La
Spezia (SP) il 15 luglio 1963, in qualità di Procuratore
Speciale, giusta procura speciale per atto REP n. 2465,
della Dottoressa Cristina Bisello, Notaio in La Spezia, in
data 27 novembre 2015 , allegato al presente atto sotto
lettera "B"

PREMESSO

a) che la Regione Molise con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 505 del 6 ottobre 2014 ha tra l'altro:
- autorizzato l'esperimento, da parte del soggetto aggregatore
ALI ComuniMolisani individuato con delibera di giunta
regionale n.435 del 17 giugno 2014, di una procedura aperta

IMPOSTE COMMERCIALI
Viale Italia, 136 - 19124 LA SPEZIA



finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti della Regione Molise ivi compresa la gestione della tassa automobilistica regionale;

- approvato il capitolato speciale d'oneri e il disciplinare di gara;

b) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 13 ottobre 2014 sono stati rettificati sostanzialmente gli atti di gara approvati con la deliberazione di cui al punto precedente;

c) che ALI ComuniMolisani, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore con il quale concludere un accordo quadro di cui all'art.59 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21/10/2014;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura aperta e per l'effetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle

UFFICIO
REGIONALI AFFINI
MOLISE
Viale Italia 1, 86100 LA STEZIA



condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 23 giugno 2015, ALI ComuniMolisani, ha tra l'altro:

- approvato l'aggiudicazione provvisoria determinata dalla commissione giudicatrice e dichiarato l'aggiudicazione definitiva in favore del Fornitore;

- dato atto che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti di carattere generale;


- precisato che le attività affidate ad ALI ComuniMolisani quale soggetto aggregatore terminano con l'atto sopra menzionato;

- precisato che le verifiche dei prescritti requisiti di carattere generale rientrano tra le competenze della struttura regionale alla quale vengono trasmessi gli atti per il seguito di competenza;

f) che con nota prot. 0001214 del 23 giugno 2015 ALI ComuniMolisani ha trasmesso l'adottata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 60 del 23 giugno 2015 alla Regione;

g) che il Direttore dell'Area Prima con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 23 giugno 2015 ha affidato il procedimento amministrativo per la fase conclusiva delle operazioni di gara successive all'avvenuta aggiudicazione definitiva operata dalla centrale di committenza ALI

Stampa
Viale Nelli, 106
05030 LA SPEZIA





ComuniMolisani e fino alla stipula contrattuale al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale e per esso al Direttore responsabile al quale sono trasferiti tutti gli atti di gara trasmessi dalla medesima centrale di committenza;


h) che il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale con Determinazione Dirigenziale n. 5161 (atto n. 181) del 25 settembre 2015 ha dato atto che sono stati effettuati nei confronti del Fornitore i controlli d'ufficio in relazione al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nulla osta alla sottoscrizione del contratto di appalto con lo stesso;

i) che è trascorso il termine dilatorio indicato ai commi 9 e 10 dell'art. 11 del D. L.vo n. 163/2006 calcolato a partire dall'invio dell'ultima delle comunicazioni espressamente previste al comma 5 dell'art. 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

l) che in ottemperanza all'art. 6 della L.R. n. 11 del 18/04/2014 è stato rilasciato dal Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale l'attestato di copertura finanziario, prot. n. 126733 del 11.11.2015, allegato al presente atto sotto lettera "C" relativamente all'affidamento del Servizio di Gestione della tassa automobilistica regionale;

m) che in ragione del carattere di obiettiva urgenza che il presente contratto riveste lo stesso viene tuttavia stipulato

UFFICIO
IMPOSTE COMMERCIALI AFFARI
Viale Italia, 666 19121 AL SPEZIA



senza attendere il riscontro delle informazioni prefettizie.

Nel caso in cui in tali informazioni non dovessero risultare positive, si applicherà pertanto quanto disposto dal medesimo D.lgs. 159/2011;

n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione e per ALI ComuniMolisani nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la stessa convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Amministrazioni Contraenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);



o) che le singole Amministrazioni Contraenti sono responsabili delle proprie Richieste di Consegna;

p) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

q) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

r) che la legge regionale n.8/2015, art.22, ha istituito la Centrale Unica di Committenza qualificandola quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art.9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n.66;

IMPRESA ITALIANA
Viale Mar. 730
00144 ROMA



s)che le Linee Guida della Centrale Unica di Committenza, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.480 del 17 settembre 2015, hanno previsto che in tale ruolo (soggetto aggregatore) la Centrale Unica di Committenza subentra all'associazione di Enti locali ALI ComuniMolisani, già individuato con deliberazione di Giunta Regionale n.435/2014 quale soggetto aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture per i Comuni non capoluogo di Provincia e quale Centrale di Committenza anche per la Regione Molise e per gli Enti del cosiddetto Sistema Molise;

t) che pertanto ogni riferimento ad ALI ComuniMolisani previsto nel presente atto è da intendersi riferito alla Centrale Unica di Committenza.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato speciale d'oneri (allegato al presente atto sotto lettera "D"), l'offerta tecnica(allegata al presente atto sotto lettera "E") e l'offerta economica(allegata al presente atto sotto lettera "F"), sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

-

7



1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;


b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale d'oneri e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale d'oneri, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di ALI ComuniMolisani e/o della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale d'oneri.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a

ALI
IMPOSTE CONTRIBUTI AFFINI
Via Feltrina, 136 - 01044 LA SPEZIA





promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'esecuzione dei seguenti servizi, ciascuno acquistabile individualmente:

1) servizio di supporto alla gestione ordinaria della I.U.C. Imposta Unica Comunale comprendente IMU (tassa sugli immobili), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tassa sui servizi indivisibili);



2) servizio di supporto alla riscossione ordinaria della I.U.C. Imposta Unica Comunale comprendente IMU (tassa sugli immobili), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tassa sui servizi indivisibili);

3) servizi di supporto alla gestione e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti di Affissione e Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche;

4) servizio di supporto alla rilevazione e gestione dei consumi idrici e dei relativi canoni;

5) servizio di supporto alla riscossione ordinaria dei consumi idrici e dei relativi canoni;

6) costituzione dell'anagrafe immobiliare mediante il censimento e il riordino della toponomastica e dei numeri civici;



7) servizio di supporto all'individuazione e al recupero dell'evasione/elusione delle entrate;

8) servizio di recupero dei crediti mediante attività stragiudiziale e coattiva delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie;

9) servizio di supporto al recupero delle quote inesigibili;

10) servizio di gestione, accertamento e riscossione della Tassa Automobilistica regionale da effettuarsi su tutto il territorio della regione.

2. I servizi dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'oneri, di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.


3. Con riferimento alle fasce della popolazione sono equiparate ai Comuni gli uffici/servizi gestiti in forma associata ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

4. Costituiscono oggetto dell'appalto anche uno o più dei servizi aggiuntivi/migliorativi offerti dall'aggiudicatario e ritenuti effettivamente tali dalla stazione appaltante.

5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di

AGENZIA REGIONALE
REGIONE EMILIA
Viale Italia 136 - 41124 LA SPEZIA



Fornitura.

6. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto per i servizi di gestione ordinaria, accertamento e supporto alla riscossione ordinaria e coattiva diretta dei tributi e delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.

7. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti indicheranno l'importo di ogni servizio richiesto, quantificato presuntivamente su base storica.

8. Il quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che dall'Ordinativo di Fornitura, esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni ai sensi del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827.

9. Sono altresì ammesse, nel periodo di efficacia del presente Atto, le varianti agli Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

10. ALI Comuni Molisani e la Regione si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Articolo 4 Utilizzo della Convenzione


Stampa illeggibile con data 13/01/24 e ASPEZA.



1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.

2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, il quale dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo Articolo 5.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.



Articolo 5 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalle stesse e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.



2. Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione, stipulata tra la Regione ed il Fornitore, contattano il Fornitore in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a mezzo telefono, fax o e-mail una per concordare un incontro. Nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari






il Fornitore deve recarsi presso la sede dell'Amministrazione per definire, in un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:

- i servizi richiesti;
- la/le sedi, in cui sarà eseguito il servizio;
- il numero delle persone necessarie e gli orari di servizio;
- i tempi di attivazione dei servizi, sulla base di quanto previsto dal capitolato e dall'offerta tecnica del Fornitore;
- i riferimenti per la successiva fatturazione;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio.

3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito messo a disposizione direttamente dal fornitore; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta A/R al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.



4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.



5. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni Contraenti specificano il tipo di servizi richiesti tra quelli previsti al precedente articolo 3.

Articolo 6 Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ai 48 mesi successivi, eventualmente rinnovabile per altri 48 mesi.



2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di

responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura,



come previsto nell'Articolo "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, della Regione e di ALI ComuniMolisani, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione ed ALI ComuniMolisani e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

SECRETARIA
DIREZIONE GENERALE
AFFARI
REGIONALI
CAMPANIA
SPEZIA



6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.


7. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. Resta espressamente inteso che la Regione ed ALI ComuniMolisani non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione e/o ALI ComuniMolisani, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Al fine di ottimizzare il risultato del servizio, le Amministrazioni Contraenti si riservano inoltre il diritto di approvare preventivamente il programma di attività, le procedure che il Fornitore intende porre in atto, con lo scopo

scrl
IMPRESA
AFFINI
Viale Italia, 10 - 01012 LA SPEZIA





di assicurare il pieno rispetto delle leggi vigenti nelle materie interessate e la corrispondenza dei metodi e dei programmi alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti e dei suoi uffici.

11. Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata secondo le modalità ed i tempi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro


1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le previsioni della clausola sociale di cui all'art. 25 del capitolato speciale ed ad assumere i nuovi assunti specificati nell'offerta tecnica.

Il mancato rispetto di detta previsione comporta l'immediata risoluzione contrattuale.

2. Qualora il Fornitore debba procedere a nuove assunzioni di personale, oltre a quelle specificate nell'offerta tecnica, sarà tenuto a dare priorità ai dipendenti del precedente concessionario.

3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le



condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.


6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

8. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 Servizi connessi

1. Oltre alla fornitura dei servizi in convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:



SERVIZIO DI REPORTISTICA



Il Fornitore, deve inviare alla Regione e ad ALI ComuniMolisani, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; la Regione e/o ALI ComuniMolisani possono richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;
- e ogni altra informazione richiesta dalla Regione in sede di stipula della Convenzione.

Articolo 10 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base degli aggi unitari di



aggiudicazione. E' stato stimato in € 54.000.000,00


(cinquantaquattromilioni/00) l'ammontare complessivo presunto dei servizi commissionati.

2. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi dei singoli servizi richiesti e dell'effettuazione di servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non può vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.






6. La Regione ed ALI ComuniMolisani non possono in nessun caso essere ritenute responsabili dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 11 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture saranno emesse su base trimestrale.
3. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al presente articolo.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura. La fattura deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le Amministrazioni Contraenti effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori.





6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..

7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Si intendono ricevute il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

8. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.136/2010, intestato al Fornitore, presso la Banca: Cassa di Risparmio della Spezia Spa filiale di La Spezia, codice IBAN IT 38 A 06030 10738 000046252416.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di



diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata A/R o Posta elettronica certificata, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Regione.

11. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta della Regione, il meccanismo della fatturazione elettronica.


Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il conto corrente di cui al comma 8 dell'art. 11 è dedicato, in via esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la


IMPOSTE REGIONALI AFFINI
Via Roma, 137 - 43124 L. SREZIA



presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 Revisione prezzi

1. Qualora nel corso dell'affidamento, in conseguenza di atto deliberativo dell'Amministrazione o di disposizione di legge, si verificano variazioni alle aliquote, alle detrazioni o alle tariffe applicate o ad ogni altra fattispecie tale da comportare una variazione in incremento o in decremento superiore al 10% sul totale complessivo dell'anno precedente per le riscossioni relative ai tributi ed alle entrate patrimoniali oggetto dell'appalto, è facoltà delle parti chiedere una revisione del corrispettivo di cui ai commi precedenti, fermo restando che l'ente si riserva di accogliere o meno la richiesta entro i dodici mesi successivi all'inoltro. Nel caso di diniego l'affidatario potrà richiedere la cessazione anticipata del rapporto contrattuale.

Articolo 14 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di

DECA
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
Viale Italia, 35 - 40138 BOLOGNA





corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;



c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato speciale d'onere, La Regione, ALI Comuni Molisani e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo e al Capitolato speciale d'onere.

2. Oltre alle penalità definite nel Capitolato speciale



d'oneri, le penalità minime che la Regione ed ALI

ComuniMolisani e le Amministrazioni contraenti si riservano di

applicare sono le seguenti:

a)Penali che la Regione si riserva di applicare

- € 250,00, nel caso in cui, trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della Convenzione, il Fornitore non abbia reso attivi e funzionanti tutti gli strumenti per la gestione dei servizi connessi, di cui all'art. 9. Detta penale viene applicata anche per la mancata attivazione di un solo servizio di cui trattasi. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo;


- € 250,00, per irreperibilità del Referente del Fornitore di cui al successivo art. 24. La penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell'irreperibilità;

- € 20,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore della reportistica di cui all'art. 9;

b)Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti

- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'attivazione dei servizi di cui al Capitolato, l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari all' 1‰ (1 per mille)dell'importo del servizio interessato dal ritardo.

UFFICIO AFFARI REGIONALI
LA SPEZIA



3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Regione e/o da ALI ComuniMolisani; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o della Regione e/o di ALI ComuniMolisani, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Regione e/o di ALI ComuniMolisani a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari

UFFICIO AFFARI
TECNICI
REGIONALI
MOLISE
SPEZIA




al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La Regione in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

8. La Regione, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione ed ALI ComuniMolisani hanno facoltà di escutere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 16 Cauzione definitiva





1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria n. 460011561595 rilasciata da UniCredit SpA in favore della Regione di importo pari al 6% dell'importo massimo stimato (pari ad € 54.000.000,00) corrispondente ad € 3.240.000,00.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Regione.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e la Regione, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Stampa circolare con il logo della Regione Liguria e il testo: "M.C. AFFIN. Viale Italia, 1601212 - A.S.P.E.Z.A."



5. La garanzia opera per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti /Regione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla Regione documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. Lo svincolo definitivo della cauzione avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o la Regione hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.


UFFICIO AFFINI
VIALE DELLA SPERANZA



Articolo 17 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

IMPRESA CONSORTILI APFIME
Via Cavour, 136 - 19124 LA SPEZIA



comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o PEC, dalle Amministrazioni Contraente/ o dalla Regione, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Regione hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinato di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere

UFFICIO AFFARI
VERBALE DI RASSEGNA






definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore
per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione
previste dagli artt. 135 ess. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.,
le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai
sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da
comunicare al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, il proprio
Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al
Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di
contestazione ufficiale;
- b) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto
e dei crediti;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di
ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo
"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto,
di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro
le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti
industriali e diritti d'autore";
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa
entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- g) applicazione delle penali olt la misura massima stabilita

Stampa illeggibile con firma



dall'articolo "Penali";

h) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

4. La Regione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;

UFFICIO
AFFARI
LIVANI AFFARI
Viale Italia, 13 - 41124 LA SPEZIA



d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";



k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

l) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del

UFFICIO TERRITORIALE AFFARI
VIALE DELLA SPESA





servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Regione e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Regione e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

9. La Regione potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere





il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Regione. In tal caso, la Regione, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.


Articolo 19 Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

[Handwritten signature]
 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 REGIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;


ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile





in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,



purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 20 Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Articolo 21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per come specificata all'art.


Stampa illeggibile con firma e dati di ufficio.






26 del capitolato a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Stampa circolare con firma e indirizzo: VIALE ITALIA 13 11124 LA SPEZIA



Articolo 22 Subappalto

15. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.



Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a

Stampa illeggibile con firma e testo: "VIA ITALIA, 100 - 20121 MILANO"



manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25 Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Miroli Giorgio il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:

UFFICIO
INTERCOMUNALE AFFARI
Viale Italia, 123 - 01100 VITERBIA



numero telefonico 0187/52281, numero di fax 0187/509266,
indirizzo e-mail info@icatributi.it.

Articolo 26 Innovazione tecnologica

Alla luce di quanto disciplinato dagli atti di gara le parti si impegnano ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 27 Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Regione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Campobasso ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.


2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 28 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Campobasso.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via

UFFICIO AFFINI
Viale S. Maria della Spina





esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

[Handwritten signature]
M. L. LARINI
Vice Direttore Generale




4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice privacy e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs.

UFFICIO AFFARI
VIAREGGIO - L. 244 - SPEZIA



n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;


e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire alla Regione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

Dir. Affari
M. Spina



2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo, esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.


Articolo 31 Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Regione ed ad ALI Comuni Molisani, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 32 Clausola finale

UFFICIO AFFARI
REGIONALI
SPEZIA






1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà

Stampa illeggibile con firma.



derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il presente atto ,scritto con sistema elettronico, nel suo formato di visualizzazione, si compone di quarantanove facciate e righe quattro della cinquantesima sin qui.

Per la Regione Molise

Per il RTI

Il Direttore Generale Reggente

Il Procuratore Speciale

della Giunta Regionale

Dr.ssa Marinella D'Innocenzo

Sig. Giorgio Mirotti

Il sottoscritto Giorgio Mirotti, quale Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:


Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Utilizzo della Convenzione),
Articolo 5 (Modalità di conclusione); Articolo 6 (Durata),
Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità) Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Servizi Connessi); Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti),

Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Revisione prezzi) Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura), Articolo 26 (Innovazione tecnologica), Articolo 27 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Verifiche sull'esecuzione contratto), Articolo 32 (Clausola finale).

Per il RTI

Il Procuratore Speciale

Sig. Giorgio Mirolì



IMPRESA COMUNALI AFFINI
Via Roma, 136 - 19124 LA SPEZIA



REG. N. 491
del 09/12/2015



Certifico io dr Gennaro Strazzullo , Ufficiale Rogante della Regione Molise, a tanto delegato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1568 del 21 dicembre 2007 che i signori:

- Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce (LE) il 2 agosto 1959, in qualità di Direttore Generale Reggente della Giunta Regionale, autorizzata alla stipula dell'Accordo Quadro ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.505 del 6 ottobre 2014;
- Giorgio Miroli , nato a La Spezia (SP) il 15 luglio 1963, in qualità di Procuratore Speciale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le società "I.C.A.- IMPOSTE COMUNALI AFFINI-SRL" e "CRESET - CREDITI, SERVIZI TECNOLOGIE S.p.A.", previo accertamento della loro identità personale, hanno sottoscritto il presente atto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo dell'atto e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale Rogante di seguito all'acquisizione digitale dell'atto ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale in quanto ho verificato che il contenuto dell'atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Le parti mi hanno fatto espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.



Io Ufficiale Rogante provvedo all'autentica presso la sede legale della Regione Molise in via Genova n.11 il giorno nove (9) del mese dicembre dell'anno duemilaquindici (2015).

L'Ufficiale Rogante
Dott. Gennaro Strazzullo

Importo € 200,00
11-12-2015
2 23
Importo € 200,00
Totale € 200,00



Per delega del Direttore Provinciale
Anna Maria Abatemattei

L'ADDETTO
Di Iorio Nicola